



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Silvia VITRÒ	PRESIDENTE
Dott. Edoardo DI CAPUA	GIUDICE REL.
Dott. Guglielmo RENDE	GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **12322/2017** R.G.

promossa da:

DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea BINI del foro di Roma e dall'Avv. Laura SCALISI del foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della seconda in Torino Via San Quintino n. 34, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;

-PARTI ATTRICI-

contro:

2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo LANZO del foro di Novara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara (NO), C.so Cavallotti n. 40, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

avente per oggetto: **Violazione dell'art. 96 Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore e dell'art. 10 cod. civ. per utilizzo commerciale dell'immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN - inibitoria - risarcimento danni;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per le parti attrici (su foglio depositato telematicamente allegato a verbale di udienza in data 21.11.2018):

“Voglia il Giudice adito, ogni altra contraria istanza e richiesta disattesa, una volta accertata e dichiarata la legittimazione ad agire dei Sigg.ri Luca DOTTI e Sean Hepburn FERRER nonchè la loro qualità di unici soggetti oggi legittimati ad autorizzare l’uso dell’immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN:

- 1. accertare e dichiarare l’intervenuta violazione da parte della 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle norme in materia di tutela del diritto d’autore (art. 96 L. 633/41) oltre che del codice civile (art.10) per avere, senza il consenso espresso dei Sigg.ri Luca DOTTI e Sean Hepburn FERRER, utilizzato commercialmente, direttamente ovvero quale intermediario, l’immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN secondo quanto rappresentato in narrativa;*
- 2. inibire alla 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, qualsiasi uso dell’immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN con ordine di immediata interruzione di qualsiasi suo uso commerciale;*
- 3. condannare la 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei Sigg.ri Luca DOTTI e Sean Hepburn FERRER, della somma complessiva di Euro 72.500,00=, di cui Euro 45.000,00= a titolo di prezzo del consenso (lucro cessante), Euro 22.500,00= per l’annacquamento dell’immagine (danno emergente), nonché Euro 5.000,00= a titolo di danno morale.=, nonché gli interessi legali di mora dalla data del 5 luglio 2016 al saldo e la rivalutazione monetaria.*
- 4. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente n°3, condannare la 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei Sigg.ri Sean Hepburn FERRER e Luca DOTTI, di quella maggiore o minore somma che verrà liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, avuto riguardo alle caratteristiche delle violazioni dedotte in giudizio*
- 5. Condannare in ogni caso la 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C., in persona del legale rappresentate pro tempore, ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata nella misura che sarà ritenuta di giustizia.*

Con vittoria di spese, competenze professionali e accessori di legge.”

Per la parte convenuta (su foglio depositato telematicamente allegato a verbale di udienza in data 21.11.2018):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

a) In via preliminare, dichiarare l’improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.lgs 209/2005, per i motivi esposti al capo a);

b) In via pregiudiziale eccepisce la carenza di legittimazione passiva della società convenuta;

c) adottando i provvedimenti opportuni;

d) nel merito, rigettare la domanda proposta dagli attori, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;

e) condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio;

f) In via istruttoria: al fine di evitare future preclusioni/decadenze istruttorie, si riportano integralmente i seguenti capitoli di prova, richiesti con la memoria ex art. 183, VI comma, n. II:

1. Vero che le t-shirt a marchio “Let’s Bubble” sono distribuite e commercializzate dalla società Just4Fun S.r.l.;

2. Vero che la società 2223 S.A.S. gestisce unicamente il sito internet www.letsbubbleonline.com;

3. Vero che le T- Shirt a marchio “Let’s Bubble” sono prodotte dalla società EDH S.r.l. con sede in Rimini, Via Coriano, 58;

4. Vero che nelle fatture di cui ai documenti 1-2-3 individuo la voce di acquisto relativo alle T-shirt la cui immagine stampata mi si rammostra (all.to 5 di parte convenuta);

Si indicano a testi i Signori Luca Bacini, Residenza Parco – Segrate (MI), il Rag. Ugo Caputo, con Studio in Novara – Viale Allegra 11 – Novara.

Questa difesa, inoltre, si oppone all’ammissione della prova testimoniale così come articolata da parte attrice, perché generica e tendente a far dare ai testi valutazioni non consentite.

Nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sugli stessi capi e con gli stessi testi indicati da parte attrice.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “*la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” (e non più anche “*la concisa esposizione dello svolgimento del processo*”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “*motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*”

2. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn hanno convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo, nel merito:

1. di accertare e dichiarare l'intervenuta violazione da parte della 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle norme in materia di tutela del diritto d'autore (art. 96 L. 633/41) oltre che del codice civile (art.10) per avere, senza il consenso espresso dei Sigg.ri Luca DOTTI e Sean Hepburn FERRER, utilizzato commercialmente, direttamente ovvero quale intermediario, l'immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN secondo quanto rappresentato nella narrativa dell'atto di citazione;
2. di inibire alla 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, qualsiasi uso dell'immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN con ordine di immediata interruzione di qualsiasi suo uso commerciale;
3. di condannare la 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C. e C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dei Sigg.ri Luca DOTTI e Sean Hepburn FERRER, della somma complessiva di Euro 72.500,00=, di cui Euro 45.000,00= a titolo di prezzo del consenso (lucro cessante), Euro 22.500,00= per l'annacquamento dell'immagine (danno emergente), nonché Euro 5.000,00= a titolo di danno morale.=, nonché gli interessi legali di mora dalla data del 5 luglio 2016 al saldo e la rivalutazione monetaria;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente n°3, di condannare la 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dei Sigg.ri Sean



Hepburn FERRER e Luca DOTTI, di quella maggiore o minore somma che verrà liquidata in via equitativa a titolo di risarcimento del danno, avuto riguardo alle caratteristiche delle violazioni dedotte in giudizio.

Le predette domande proposte dalle parti attrici risultano fondate e meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che eseguono.

3. Invero, si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente provato quanto segue:

- i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn sono i figli legittimi e gli unici eredi della nota attrice cinematografica sig.ra Audrey HEPBURN (cfr. docc. 1, 2 e 3 delle parti attrici) e, pertanto, come si dirà meglio *infra*, i predetti sono gli unici soggetti legittimati a prestare il consenso all'uso del ritratto dell'attrice per finalità commerciali secondo quanto previsto dagli artt. 93 e 96 Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, oltre che dall'art. 10 c.c.;
- tra i vari capi di abbigliamento realizzati e commercializzati dalla società convenuta 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. vi sono anche nove modelli di T-Shirt della linea "Let's Bubble", sui quali sono stati apposte altrettante differenti immagini della sig.ra Audrey HEPBURN (cfr. doc. 5 delle parti attrici), esposte e vendute, oltre che nei punti vendita, anche per il tramite del sito internet dell'azienda (www.letsbubbleonline.com) al prezzo di Euro 32,00= ciascuna (cfr. doc. 6 delle parti attrici);
- la riproduzione delle magliette sulle quali è presente il ritratto della sig.ra Audrey HEPBURN è avvenuta anche sulla pagina Facebook "Let's Bubble" (cfr. doc.7 delle parti attrici);
- i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn hanno provveduto a far acquistare per il tramite del sito *internet* numerose magliette sulle quali è stato apposto il ritratto della sig.ra Audrey HEPBURN (cfr. doc. 8 delle parti attrici);
- l'ordine di acquisto è stato evaso in ritardo dalla venditrice in quanto, per stessa ammissione di quest'ultima, "*in conseguenza ad un grande successo di vendita è stato necessario rimettere in produzione i modelli*" (cfr. doc. 9 delle parti attrici);
- con lettera raccomandata a.r. in data 5 luglio 2016, i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn, in qualità di eredi e di titolari esclusivi dei diritti di sfruttamento economico del nome e dell'immagine della sig.ra Audrey HEPBURN, a mezzo del proprio legale, hanno quindi provveduto a diffidare la società convenuta dal continuare l'attività commerciale posta in essere, non avendo i predetti mai concesso alcuna autorizzazione in tal senso da parte (cfr. doc. 10 delle parti attrici);

- in data 14 novembre 2016 i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn hanno invitato invano la società convenuta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita (cfr. doc. 11 delle parti attrici).

4. La parte convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha eccepito, in via preliminare, “*l'improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 145 e 148 del D.lgs 209/2005, per i motivi esposti al capo a)*”.

La suddetta eccezione risulta del tutto infondata (oltre che incomprensibile, tant'è che potrebbe trattarsi finanche di un errore materiale, dovendosi peraltro osservare che tale eccezione è stata espressamente ribadita sia nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1), c.p.c. sia nel foglio di precisazione delle conclusioni definitive depositato telematicamente).

In primo luogo, infatti, al “capo a)” della comparsa di costituzione e risposta si tratta soltanto della successiva eccezione proposta dalla parte convenuta “in via pregiudiziale”, relativa alla “carenza di legittimazione passiva della società convenuta”, che sarà presa in esame al punto successivo.

In secondo luogo, gli artt. 145 (rubricato “proponibilità dell'azione di risarcimento”) e 148 (rubricato “procedura di risarcimento”) del D. Lgs. n. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”) non hanno a che vedere con l'oggetto della presente causa.

5. La parte convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. ha eccepito, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva della società convenuta, rilevando che:

- quest'ultima esercita prevalentemente attività di gestione di siti *internet* per il commercio elettronico, non è titolare del “Brand Let's Buble” e non si occupa né di produrre né di commercializzare alcun prodotto;
- le parti attrici devono fornire piena prova della titolarità del soggetto passivo che citano in giudizio che, nel caso di specie, è carente.

La suddetta eccezione non risulta fondata.

In primo luogo, infatti, si deve richiamare la fattura datata 18 maggio 2016 relativa alla vendita delle magliette sulle quali è stato apposto il ritratto della sig.ra Audrey HEPBURN, la quale riporta come intestazione la denominazione della linea di abbigliamento “*Let's Bubble*” ed in calce, subito dopo la dicitura “*Let's Bubble - Milano - Italia*”, riporta i seguenti dati societari della società

convenuta: “*Dati societari: 2223 s.a.s. - Via Allegra 11 - 28100 Novara (NO) - Italia - P.IVA: 02439290038*” (cfr. (doc. 8 delle parti attrici).

In secondo luogo, le parti attrici hanno prodotto alcuni estratti dal sito internet “*www.letsbubbleonline.com*”, sito attraverso il quale avviene la vendita *on line* delle magliette contestate, dai quali emerge chiaramente come il sito sia riconducibile alla società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. (cfr. doc. 14 delle parti attrici).

In terzo luogo, sia la citata lettera raccomandata a.r. di diffida da parte dei signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn sia il successivo invito alla negoziazione assistita erano stati inviati alla società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., senza che fosse stata sollevata da quest’ultima alcuna contestazione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.

Inoltre, deve rilevarsi che, con mail in data 16 gennaio 2017 (cfr. doc. 16 delle parti attrici), il Dr. BACINI Marco, legale rappresentante della MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L., socia accomandataria della società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. (cfr. doc. 13 delle parti attrici), nello scusarsi per il ritardo nel rispondere alla mail del legale degli attuali attori all’invito alla negoziazione assistita, aveva semplicemente evidenziato che “*la richiesta economica è totalmente sproporzionata per una definizione transattiva della questione*”, riferendo, tra l’altro, quanto segue: “*le ho inoltrato il numero di tshirt che la società ha prodotto, raffiguranti disegni (del nostro grafico) somiglianti alla sig.ra HEPBURN*” (cfr. doc. 16 delle parti attrici).

E’ ben vero che in tale mail viene indicata la “MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L.” ma, come si è detto, quest’ultima società, di cui il Dr. BACINI è il legale rappresentante, è la socia accomandataria della società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. (cfr. doc. 13 delle parti attrici).

Inoltre, come si legge nella visura camerale della società convenuta, il socio accomandatario MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. ha designato il Dr. BACINI Marco “*quale persona fisica per l’esercizio delle funzioni di amministratore e rappresentanza*” nella società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. (cfr. doc. 13 delle parti attrici).

Infine, dalla visura camerale della società convenuta (cfr. doc. 13 delle parti attrici) si evince che l’oggetto sociale di quest’ultima è il commercio, anche elettronico, nonché la produzione di articoli inerenti l’abbigliamento e il vestiario di qualunque tipo e prezzo.

6. Tutto ciò chiarito, si deve richiamare l’art. 96 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, il quale prevede testualmente quanto segue:

“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93.”

Ai sensi del richiamato art. 93, 2° comma, della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, dopo la morte dell’autore o del destinatario *“occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.”*

Si deve anche richiamare l’art. 10 c.c. che, sotto la rubrica *“abuso dell’immagine altrui”*, dispone che qualora *“l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.”*

Nel caso di specie, come si è detto, i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn sono i figli legittimi e gli unici eredi della sig.ra Audrey HEPBURN (cfr. docc. 1, 2 e 3 delle parti attrici) e, pertanto, sono gli unici soggetti legittimati a prestare il consenso all’uso del ritratto dell’attrice per finalità commerciali secondo quanto previsto dai citati articoli 93 e 96 Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore e 10 c.c.

Risulta pacifico in causa che i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn non hanno mai prestato alcun consenso alla società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C. per la realizzazione e la successiva commercializzazione, delle magliette in questione con il ritratto della sig.ra Audrey HEPBURN.

7. In proposito la parte convenuta ha eccepito e riferito:

- che l’art. 97 prevede che non occorre il consenso della persona ritrattata *“quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”*;

- che, nel caso di specie, alcun consenso doveva essere prestato dagli attori in virtù della notorietà dell'immagine rappresentata né tanto meno è stato arrecato alcun pregiudizio all'onore alla reputazione o alla decoro della sig.ra Audrey HAPBURN;
- che, difatti, da più di mezzo secolo è ben nota la protagonista del film “ Colazione da Tiffany”, l'elegante ragazza di nome Holly Golightly, che scende da un taxi giallo sulla 5 strada di New York e con piccoli passi si avvicina alla vetrina della gioielleria Tiffany, tenendo tra le mani un sacchetto dal quale estrae una *brioshe* ed un bicchiere di caffè e così fa colazione: indossa un sontuoso abito, una collana di diamanti vistosa e porta un diadema tra i capelli; i grandi occhiali da sole nascondono appena un'aria dolcemente malinconica e sognante, segnata dalla sua duplice personalità, volubile che nasconde la vera sé stessa e la sua doppia vita; le immagini di Holly Golightly ritratta con la lunga sigaretta con bocchino pendente dalle sue labbra è subito diventata un'icona del cinema americano; difatti scene del film si trovano spesso all'interno delle caffetterie di tutto il mondo; nel corso degli anni Holly Golightly, è divenuta soprattutto la rappresentazione dell'emancipazione femminile, del *girl power*, della rivendicazione dei diritti delle donne e negli anni '70 è divenuta una icona delle lotte femministe;
- che le T-Shirt sulle quali sarebbero apposte le immagini della protagonista del film non hanno minimamente l'intenzione di annacquare l'immagine dell'attrice, quanto piuttosto quella di rivisitare in chiave creativa l'emancipazione femminile;
- che la sussistenza o meno del pregiudizio all'onore e al decoro dev'essere valutata in concreto e con riferimento alla persona ritratta, all'attività da essa svolta, all'ambiente in cui vive e alla sensibilità sociale del momento; in materia di diritto d'autore infatti, la creatività assume un ruolo importantissimo per le conseguenze giuridiche e l'operatività normativa; il concetto giuridico di creatività a cui fa riferimento la norma ex art. 1 Legge n. 633/1947 si riferisce alla persona e individuale espressione di un'oggettività; la stessa idea può essere alla base di diverse opere che ciascuno degli autori spende e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione;
- che, pertanto le opere realizzate dall'autore delle T-Shirt non hanno inteso riprodurre meccanicamente l'immagine di Audrey HEPBURN ma hanno realizzato un'opera diversa e del tutto originale;

Le suddette eccezioni risultano del tutto infondate.

Invero, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, *“le ipotesi previste nell'art. 97 della legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione, con la conseguenza che, avendo carattere derogatorio del diritto all'immagine, sono di stretta interpretazione: il predetto interesse pubblico non ricorre ove*

siano pubblicate immagini tratte da un film e la pubblicazione avvenga in un contesto diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione" (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 28/03/1990, n. 2527 in *Dir. famiglia* 1992, 963).

Dunque, ai sensi dell'art. 10 c.c., nonché degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'immagine senza il consenso dell'interessato è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta ad altri fini (pubblicitari, commerciali, ecc.) (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. I, 29/01/2016, n. 1748).

L'illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi dell'art. 10 c.c., infatti, *"si configura quando la sua divulgazione, in fotografia o in filmati pubblici, non trovi ragione in finalità di informazione, ma nello sfruttamento - in difetto di consenso dell'interessato - commerciale o pubblicitario"* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 27/11/2015, n. 24221 in *Giust. Civile Mass.* 2015).

Sul punto, giova richiamare anche la seguente pronuncia del Tribunale di Milano: *"Nei casi in cui la pubblicazione e la diffusione dell'immagine di persona nota non sia finalizzata a fornire alla collettività un'informazione su fatti di una qualche utilità sociale, deve ritenersi vietata qualsiasi diffusione, senza il consenso, dell'immagine anche di persone note, le quali conservano intatto sia il diritto a che gli altri non abusino della loro immagine, sia il diritto a sfruttare economicamente la loro immagine, sia il diritto a vedere tutelata la sua sfera privata da illecite aggressioni"* (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 07/11/2013, in *Responsabilità Civile e Previdenza* 2014, 6, 1971).

Lo stesso Tribunale di Torino ha avuto modo di affermare che *"non è mai ammissibile la diffusione non assentita dell'immagine altrui laddove la stessa sia avvenuta per finalità di lucro, per esempio finalità pubblicitarie e promozionali, venendo in tal caso evidentemente a mancare l'interesse pubblico alla divulgazione prevista dall'art. 97 l. n. 633 del 1941 (l. sul diritto d'autore)"* (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, 02/03/2000, in *Resp. civ. e prev.* 2001, 174).

Infine, con specifico riguardo all'utilizzazione commerciale o pubblicitaria dei fotogrammi di un film ritraenti l'immagine di un celebre attore, si è ribadito che, in mancanza del consenso dell'interessato, una tale utilizzazione è illecita anche se non reca offesa ai diritti della personalità di quest'ultimo (cfr. in tal senso: Tribunale - Roma, 22/12/1994, in *Foro it.* 1995, I,2285: nella specie, uno spot pubblicitario aveva ripreso una scena di un film, interpretato da Totò, ove l'attore si rivolgeva ad una persona che utilizzava un prodotto della ditta reclamizzata).

Nel caso di specie, non ricorrono dunque le ipotesi previste nell'art. 97 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto di autore, nelle quali l'immagine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, non essendo ravvisabile alcun interesse pubblico all'informazione né alcuna finalità di fornire alla collettività un'informazione su fatti di una qualche utilità sociale,

trattandosi della produzione e/o commercializzazione di magliette con il ritratto della sig.ra Audrey HEPBURN in un contesto del tutto diverso da quello proprio delle opere cinematografiche e trovando ragione unicamente nello sfruttamento commerciale ed in finalità di lucro.

Inoltre, le parti attrici hanno prodotto la sentenza del Tribunale di Roma n. 16694/2008 e la sentenza del Tribunale di Venezia n. 5761/2007, in cui i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn, agendo nella loro qualità di figli ed unici eredi della sig.ra Audrey HEPBURN, hanno ottenuto un risarcimento danni per la commercializzazione di prodotti con il nome e l'immagine di quest'ultima, avvenuta senza il loro consenso, nelle quali è stata esclusa l'applicabilità della scriminante di cui al citato art. 97 della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore (cfr. docc. 17 e 18 delle parti attrici).

Del resto, nel caso di specie, come si evince agevolmente dalle fotografie delle magliette prodotte dalle parti attrici (dove la sig.ra Audrey HEPBURN viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca), ricorre chiaramente anche l'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 97, ai sensi del quale: *“Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata.”*

Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che *“le disposizioni degli artt. 96 e 97 della legge n. 633/1941 affermano il principio della necessità del consenso della persona interessata ai fini dell'esposizione del suo ritratto (è tale è sicuramente la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti) e anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi “svoltisi in pubblico”) permane tuttavia il divieto di esposizione allorché la stessa rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.”* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 27/07/2015, n. 15763 in *Diritto & Giustizia* 2015, 27 luglio ed in *Guida al diritto* 2015, 38, 73).

8. A questo punto deve anche osservarsi che la parte convenuta non ha partecipato all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. il verbale di mediazione negativo prodotto dalle parti attrici sub doc. 20).

La parte convenuta, infatti, ha giustificato la propria mancata partecipazione *“per mancato accordo con la controparte”* ciò che, evidentemente, non configura un *“giustificato motivo”*, atteso che la finalità della mediazione è proprio quella di addivenire ad un accordo.

Ora, l'art. 8, comma 4 bis, parte prima, D.Lgs. n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione *“il giudice può desumere*



argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.”

Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale.

Si ritiene che la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, se non fondata su un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri dell'assolutezza e della non temporaneità o su un dissenso consapevole, informato e motivato, equivalga ad assenza ingiustificata nonostante la preventiva comunicazione delle ragioni della decisione di non prendervi parte (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 06 dicembre 2016 in *Foro it.* 2017, 3, I, 1091).

Quindi, la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della absolutezza e della non temporaneità (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 12 dicembre 2016, in *Redazione Giuffrè* 2017).

In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l'intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall'ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in *Redazione Giuffrè* 2017).

In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in *Redazione Giuffrè* 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 28 novembre 2016, in *Redazione Giuffrè* 2017).

Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione della parte convenuta all'incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno dell'infondatezza delle eccezioni e difese proposte dalla parte convenuta stessa.

9. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono:

- deve accertarsi e dichiararsi l'intervenuta violazione da parte della convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle norme in materia di tutela del diritto d'autore (art. 96 Legge n. 633/1941) oltre che del codice civile (art. 10) per avere, senza il consenso espresso dei signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn, utilizzato commercialmente, direttamente ovvero quale intermediario, l'immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN, secondo quanto rappresentato in motivazione;
- per l'effetto, deve inibirsi alla convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante pro tempore, qualsiasi uso dell'immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN con ordine di immediata interruzione di qualsiasi suo uso commerciale.

Trova, infatti, applicazione l'art. 156, 1° comma, della Legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore, ai sensi del quale: *“Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.”*

10. La parte convenuta dev'essere anche dichiarata tenuta al risarcimento danni in favore delle parti attrici.

Invero, l'art. 158 Legge n. 633 del 1941 sul diritto d'autore prevede testualmente quanto segue:

“1. Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.”

Dunque, i danni patrimoniali e quelli morali derivanti dall'illecita utilizzazione pubblicitaria dell'identità personale di un personaggio noto possono essere fatti valere dagli eredi (cfr. in tal senso: Tribunale - Milano, 21/01/2015 in *Foro it.* 2015, 5, I, 1819, che si è espresso in tal senso in una fattispecie di immagine pubblicitaria palesemente evocativa di quella di Audrey HEPBURN nel film "Colazione da Tiffany").

In particolare, l'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga innanzitutto al risarcimento dei danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico di cui la persona danneggiata abbia risentito per effetto della pubblicazione e, ove non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, la parte lesa può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il suo consenso alla pubblicazione, determinandosi tale importo in via equitativa avuto riguardo al vantaggio economico presumibilmente conseguito dall'autore dell'illecita pubblicazione in relazione alla diffusione del mezzo sul quale la pubblicazione è avvenuta, alle finalità perseguite e ad ogni altra circostanza congruente con lo scopo della liquidazione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 07/11/2013, in *Responsabilità Civile e Previdenza* 2014, 6, 1971; Cassazione civile, sez. III, 11/05/2010, n. 11353 in *Giust. civ. Mass.* 2010, 5, 716 ed in *Riv. dir. ind.* 2010, 6, II, 477; Cassazione civile sez. III - 16/05/2008, n. 12433 in *Riv. dir. ind.* 2008, 6, II, 575, in *Foro it.* 2008, 11, I, 3215 ed in *Giust. civ.* 2009, 3, I, 706).

Nel caso di specie, i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn hanno quindi diritto di far valere la perdita dei vantaggi economici che avrebbero potuto conseguire se, essendogli stato chiesto il consenso alla pubblicazione, avessero potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa un compenso.

Ora, come correttamente dedotto dagli attori, il danno patrimoniale può essere equitativamente determinato nel complessivo importo di **Euro 45.000,00**, pari al prezzo del consenso che i signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn avevano richiesto ed ottenuto nel 2014 per la concessione d'uso di una sola immagine della sig.ra Audrey HEPBURN, pari ad Euro 5.000,00 (il contratto aveva ad oggetto la realizzazione e la commercializzazione proprio di una T-Shirt con la bolla), moltiplicato per numero nove immagini (cfr. doc. 12 delle parti attrici).

In secondo luogo, nell'utilizzazione dell'immagine di persona notoria, in mancanza di consenso, si prefigura responsabilità extracontrattuale derivante dall'annacquamento dell'immagine per la perdita di valore commerciale della stessa (cfr. in tal senso: Tribunale Tortona, 24/11/2003, in *Foro it.* 2004, I, 1287). Nel caso di specie, l'annacquamento dell'immagine della sig.ra Audrey HEPBURN si evince agevolmente dalle fotografie delle magliette prodotte dalle parti attrici, dove la sig.ra Audrey HEPBURN viene ritratta con il dito medio alzato o ricoperta di tatuaggi o, ancora, con grandi palloncini di gomme da masticare in bocca (tant'è che, come pure si è detto, ricorre chiaramente anche



l'ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 97, ai sensi del quale: “*Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata*”). Pertanto, nel caso in esame tale voce di danno si ritiene possa essere equitativamente determinata in complessivi **Euro 11.250,00=**, pari al 25% del prezzo del consenso.

Infine, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., agli attuali attori va riconosciuto anche il danno non patrimoniale - unitariamente inteso - subito in conseguenza del grave abuso del diritto all'immagine, dell'illecito trattamento dei dati personali e dalla particolarmente invasiva interferenza nella vita privata (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, 05/11/2013, in *Responsabilità Civile e Previdenza* 2014, 6, 1972). Nel caso di specie, in favore degli attuali attori si ritiene equo riconoscere la somma di **Euro 5.000,00=** a titolo di danno morale, tenuto anche conto del cattivo gusto e dell'offensività delle immagini della sig.ra Audrey HEPBURN nella versione come alterata dalla società convenuta.

Pertanto, la società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. e C. e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, dev'essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore dei signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn della somma complessiva di Euro 61.250,00=, di cui Euro 45.000,00= a titolo di prezzo del consenso (lucro cessante), Euro 11.250,00= per l'annacquamento dell'immagine (danno emergente), nonché Euro 5.000,00= a titolo di danno morale.

Tale somma, equitativamente determinata ex art. 1226 c.c., dev'essere ritenuta già comprensiva della rivalutazione monetaria.

Infine, in favore degli attori devono riconoscersi gli interessi legali di mora dalla data della pubblicazione della presente sentenza fino al saldo, con la precisazione che tali interessi devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).

11. Le prove per testi dedotte dalla parte convenuta nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., risultano inammissibili e/o irrilevanti, sia alla luce di tutti i rilievi svolti sia in quanto vertono:

- il capo 1) su circostanza in parte valutativa, in parte generica ed in parte da provarsi documentalmente;
- il capo 2) su circostanza in parte valutativa, in parte implicitamente negativa ed in parte da provarsi documentalmente;

- il capo 3) su circostanza in parte valutativa ed in parte da provarsi documentalmente;
- il capo 4) su circostanza documentale e non specificamente contestata dalla controparte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.

12. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle parti attrici le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00" :

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 2.700,00 per la fase istruttoria limitata alle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. ed alla produzione di documenti;

Euro 2.880,00 per il procedimento di mediazione;

Euro 4.050,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 13.610,00**, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

13. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione della parte convenuta al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, quest'ultima dev'essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

L'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: *"Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."*

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. **12322/2017** R.G. promossa dai signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn (parti attrici) contro la società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

- 1) **Accerta e dichiara** l'intervenuta violazione da parte della convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle norme in materia di tutela del diritto d'autore (art. 96 Legge n. 633/1941) oltre che del codice civile (art. 10) per avere, senza il consenso espresso dei signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn, utilizzato commercialmente, direttamente ovvero quale intermediario, l'immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN, secondo quanto rappresentato in motivazione e, per l'effetto
- 2) **Inibisce** alla convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, qualsiasi uso dell'immagine della Sig.ra Audrey HEPBURN, con ordine di immediata interruzione di qualsiasi suo uso commerciale.
- 3) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore degli attori signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn della somma complessiva di **Euro 61.250,00=** a titolo di risarcimento danni, oltre interessi di mora fino al saldo effettivo (da calcolarsi con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.).
- 4) **Rigetta** le eccezioni e le deduzioni istruttorie proposte dalla parte convenuta.
- 5) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso in favore degli attori signori DOTTI Luca e FERRER Sean Hepburn delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi **Euro 14.433,32=** (di cui Euro 13.610,00 per compensi ed il resto per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.
- 6) **Dichiara tenuta e condanna** la parte convenuta società 2223 S.A.S. di MB MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.R.L. E C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al versamento

all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D.Lgs. n. 28/2010.

Così deciso in Torino, in data 15 febbraio 2019.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Silvia VITRÒ

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

